

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2014, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 403 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Cappon, Stival, Possamai, Toscani, Caner, Manzato, Tosato, Corazzari, Lazzarini, Conte, Cenci, Bassi, Finozzi, Azzalin e Pettenò;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 luglio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 luglio 2014, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

alcuni contesti del territorio veneto sono caratterizzati da fenomeni di abbandono culturale, determinati da vari fattori quali l'esasperata frammentazione della maglia podereale, la frammentazione della proprietà, la marginalità rispetto alle aree a maggiore redditività.

Tali fenomeni assumono particolare rilevanza nell'area montana. A queste superfici, riconducibili a proprietà privata, si aggiungono terreni agricoli di proprietà pubblica in stato di abbandono o scarsamente coltivati, la cui gestione rappresenta più un onere che una reale fonte di reddito per gli enti proprietari, i cui scopi e operatività istituzionali *talvolta esulano dalla conduzione di compendi agrari*.

Peraltro, tali fenomeni di abbandono culturale concorrono, segnatamente nelle zone acclivi, al diffondersi di fenomeni erosivi e di degrado paesaggistico-ambientale, oltre al non sfruttamento di potenzialità produttive dell'area rurale veneta.

Vi possono essere, inoltre, terreni agricoli che non versano in stato di abbandono ma che potrebbero meglio essere valorizzati da una attività agricola più orientata alla competitività e all'innovazione, segnatamente per alcune realtà agricole di proprietà pubblica (come sopra accennato) o appartenenti a enti e soggetti privati per i quali l'attività agricola è marginale e quindi potrebbero essere interessati a cedere la conduzione delle loro superfici a imprese agricole più strutturate.

Dall'altro lato, vi sono numerosi potenziali imprenditori agricoli per i quali il principale ostacolo allo sviluppo dell'attività di impresa è la difficoltà a reperire, sul mercato fondiario, le superfici necessarie ad avviare un'attività che possa essere redditiva.

Tra questi, le maggiori difficoltà sono sentite dai giovani che, pur esprimendo una buona potenzialità imprenditoriale ed essendo destinatari di politiche di incentivazione a valere sulla programmazione dello sviluppo rurale, non riescono a reperire terreni agricoli sui quali avviare o potenziare la propria impresa.

La proposta di legge che viene presentata si propone i seguenti obiettivi (articolo 1):

- a) contrastare l'abbandono dei terreni e delle produzioni agricole;
- b) contenere il degrado ambientale;
- c) favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento aziendale.

L'istituzione della banca della terra veneta mira a dare risposte concrete alle esigenze sopra evidenziate, tramite un inventario completo dei terreni agricoli abbandonati e incolti e delle superfici agricole, di proprietà pubblica o privata, disponibili per l'assegnazione a imprenditori che si impegnino a gestirli secondo un piano di coltivazione.

Tale inventario risulta quindi costituito da due categorie di beni: quella dei fondi dichiarati abbandonati o incolti e quella costituita dai fondi dei proprietari che volontariamente ne cedono la conduzione a terzi, tramite la banca della terra.

Per la costituzione della banca della terra veneta ci si avvale delle banche dati, alfanumeriche e territoriali, disponibili nell'ambito dell'anagrafe del settore primario e del sistema informativo territoriale del settore primario veneto.

Viene previsto lo sviluppo di un applicativo e di servizi telematici per la costituzione e la gestione della banca dati territoriale in cui censire i terreni e gli altri beni disponibili per operazioni di assegnazione. Il medesimo applicativo assicura altresì il supporto alle operazioni di censimento da parte dei comuni, di pubblicazione dei terreni inseriti nonché agevola la redazione e presentazione delle richieste di assegnazione, traccia i *procedimenti istruttori e registra le assegnazioni (articolo 2)*.

I criteri secondo cui vengono individuati e classificati i terreni abbandonati o incolti (articolo 3) e la disciplina dei rapporti che si vengono a instaurare tra proprietari e assegnatari (articolo 4) fanno riferimento alla normativa statale, rispettivamente alla legge n. 440 del 1978 relativa alle norme di utilizzazione delle terre incolte o abbandonate e alla legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari. La priorità nell'assegnazione dei terreni è rivolta ai giovani e agli imprenditori che intendano accrescere le dimensioni della propria azienda.

L'articolo 5, in ossequio alle indicazioni specifiche della disciplina statale, stabilisce un elenco di categorie di terreni esclusi dall'applicazione della legge, fra cui in particolare i boschi e i terreni cui gli strumenti urbanistici attribuiscono una destinazione diversa da quella agricola.

Infine, dopo la norma finanziaria (articolo 6) che indica la fonte e l'entità delle risorse funzionali alla realizzazione del programma informatico, viene previsto un incalzante scadenziario di rendicontazioni della Giunta regionale alla commissione consiliare competente (articolo 7).

La Quarta Commissione consiliare ha iniziato l'esame della presente proposta nella seduta del 15 gennaio 2014 e ha concluso l'iter il 23 luglio 2014. Nel corso del procedimento il testo originario del progetto ha subito numerose modifiche, resesi necessarie per renderlo più aderente alla normativa statale e per tener conto dei pareri con osservazioni della Prima Commissione consiliare inerenti la copertura finanziaria del progetto.

La Quarta Commissione consiliare all'unanimità si è espressa a favore del presente testo, indicando il Presidente Bendinelli relatore per l'Aula.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159/2011 è il seguente:

“Art. 24 Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 48/2012 è il seguente:

“Art. 12 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;
- d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.”.

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:

“Art. 10 - Sistema informativo del settore primario.

1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell'agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la

Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all'attività amministrativa di settore, nell'ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge n. 440/1978 è il seguente:

“5. Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 .

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione competitività sistemi agroalimentari